

**Di incentivi.** Le nuove modalità «restringono» i tempi per l'impugnazione – Per i residenti all'estero vale l'indirizzo Aire

# Il processo fiscale cerca lo sprint

Sentenze notificate con raccomandata nell'ottica di una durata ragionevole

## Il tagliando alla procedura

Le norme contenute nel decreto incentivi, varato dal governo venerdì 19 marzo, puntano a ridurre e a semplificare il contenzioso fiscale. Allo stesso tempo fissano nuove disposizioni per razionalizzare le procedure da adottare in fase di riscossione.

### LE NOVITÀ


- 1 Abrogazione dell'autorizzazione della Direzione regionale competente ad appellare le sentenze da parte dell'ufficio
- 2 Possibilità di notificare le sentenze direttamente o tramite raccomandata a/r
- 3 Iscrizione a ruolo del 100% del dovuto o della somma residua dopo la sentenza della Ctp
- 4 Nessuna garanzia per la conciliazione giudiziaria nei casi di rateazione se le somme da versare, successivamente alla prima rata, non superano i 50mila euro
- 5 Notificazione ai contribuenti residenti all'estero mediante raccomandata a/r all'indirizzo di residenza estera che risulta dai registri dell'Aire o a quello della sede legale estera che risulta dal registro delle imprese




### LA NOTIFICA DELLA SENTENZA



## LA RISCOSSIONE



## LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE



• Semplificazione nelle procedure di notifica, nessuna autorizzazione per l'ufficio a proporre appello, conciliazione giudiziaria senza fideiussione per importi non elevati, sono queste le principali novità apportate dal decreto legge "incentivi" in materia di contenzioso tributario. Il processo tributario viene quindi sottoposto a un ulteriore restyling dopo le modifiche intervenute con la riforma del 2009 del processo civile.

■ **La notifica della sentenza.** Le novità riguardano sia le sentenze sia i soggetti residenti all'estero. Nel primo caso viene ora introdotta la possibilità di notifi-

carle all'altra parte:  
 a) a mezzo raccomandata a/r senza busta;  
 b) portandole direttamente alla controparte che rilascerà una ricevuta sulla copia (nel caso di notifica fatta all'ufficio),

ovvero dandone atto nella relata che compilerà il messo autorizzato dall'amministrazione (nel caso di notifica fatta al contribuente).  
 Fino all'entrata in vigore delle disposizioni, l'unica procedu-

ra corretta era quella a mezzo di ufficiale giudiziario.  
 Va ricordato che in caso di notifica della sentenza della commissione provinciale tributaria, l'altra parte può proporre appello al massimo entro ses-

santa giorni. In assenza, invece, di notifica i termini sono di un anno (oltre all'assunzione feriale) per i procedimenti avviati prima del 4 luglio 2009, ovvero di sei mesi, per i procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Con le modifiche verrà accelerata la definizione del giudizio all'insegna del principio oggi dominante della ragionevole durata del processo. Verosimilmente, di questa procedura si dovrebbe avvalere maggiormente l'ufficio che non era solito rivolgersi all'ufficiale giudiziario.

I contribuenti (e i loro difensori) dovranno prestare molta attenzione alla "ricezione" delle sentenze loro sfavorevoli in quanto in questi casi i termini di impugnazione saranno decisamente ridotti.

Resta fermo, comunque, il successivo onere a carico delle parti di depositare, nei successivi trenta giorni, l'originale o la copia autentica della sentenza notificata con la prova dell'avvenuta notifica, nella segreteria della Commissione tributaria che ne rilascerà ricevuta e la inserirà nel fascicolo d'ufficio.

■ **I residenti all'estero.** Per coloro che risiedono all'estero viene prevista la possibilità di effettuare le notifiche anche mediante raccomandata a/r all'indirizzo che risulta dai registri dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), o a quello della sede legale estera che risulta dal registro delle imprese, o in mancanza di questi, nell'indirizzo indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione di codice fiscale o variazione dati. Se la notifica non dovesse an-

dare a buon fine si applicheranno le ordinarie procedure per i casi di irreperibilità.

Le nuove modalità sono validamente eseguite se i contribuenti non hanno comunicato all'agenzia delle Entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o il domicilio eletto per la notificazione degli atti e le successive variazioni, secondo modalità da disciplinare con un provvedimento del direttore dell'Agenzia.

Queste novità sono rilevanti anche nell'eventuale successivo contenzioso in quanto essendo il rito tributario un giudizio di impugnazione di un atto amministrativo, la notifica dell'atto stesso al contribuente, al fine di fare diventare definitiva la pretesa del fisco con il decorso dei termini di impugnazione, di-

venta ovviamente un elemento essenziale in fase difensiva.

■ **Riscossione in pendenza di procedimento.** Nonostante il ricorso proposto dal contribuente, l'ufficio iscrive a ruolo, e quindi riscuote, tramite cartella una percentuale delle imposte oggetto di contestazione. La percentuale varia a seconda dello stato del procedimento e del suo esito.

In questo contesto, con il Dl, vengono estese le disposizioni relative alle sentenze delle Ctr alle decisioni della commissione centrale. In caso di sentenza emessa dalla Commissione centrale favorevole al fisco, e avverso la quale il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione, l'ufficio può riscuotere il 100% del tributo e degli interessi anche in pendenza di ricorso.